



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATA
PRESSO ALDUE GLOBOCONSUMATORI
ONLUS VIA CREMONA, 6 AL
15121 ALESSANDRIA
AL

COMUNE DI BOSCO MARENGO
VIA SAN PIO V° N. 4
15062 BOSCO MARENGO
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: SETRAGNO MARIO

Depositata Sentenza Numero: 324/2021

in data : 21/06/2021

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI BOSCO MARENGO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Maria Rosaria Berardone

Alessandria 21/06/2021

IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*

Il Giudice di Pace di Alessandria, Dr. Mario Setragno, all'udienza del 7.06.2021.

ha pubblicato la seguente

SENTENZA

dandone lettura del dispositivo in udienza, nella causa di opposizione ex art. 22 della L.689/81 promossa da:

_____ residente in Alessandria _____,

- ricorrente -

contro

Comune di Bosco Marengo,

- resistente -

*

per l'annullamento del P.V. di contestazione n. _____ elevato dalla Polizia Locale del Comune di Bosco Marengo in data 3.06.2020.

*

Parte ricorrente ha precisato le conclusioni per l'annullamento del verbale impugnato.

Parte resistente non si è costituita.

*

La presente sentenza è redatta alla luce dei principi introdotti con Legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha previsto che la motivazione del provvedimento debba limitarsi ad una sintetica esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione, anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi, e non è più necessario riassumere lo svolgimento del processo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha dedotto una serie di motivi a sostegno della nullità del verbale impugnato, di accertamento della violazione di cui all'art. 146 CdS.

Parte resistente non si è costituita.

Fra gli altri motivi di ricorso, parte ricorrente adduce la mancata omologazione dell'apparecchiatura impiegata per l'accertamento della violazione. Parte resistente, non costituendosi, non ha replicato sul punto né offerto in produzione documentazione comprovante l'avvenuta omologazione dello strumento.

Per questo motivo, mancando la prova dell'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Locale, il verbale deve essere annullato. Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.

Sussistono giustificati motivi, in ragione dell'annullamento del verbale, per la condanna della resistente al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente al momento dell'iscrizione della causa a ruolo (€ 43,00). Spese di lite integralmente compensate.



PQM

Il Giudice di pace di Alessandria, visto l'art. 23 della L.689/81, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da _____ avverso il P.V. di contestazione n. _____ elevato dalla Polizia Locale del Comune di Bosco Marengo in data 3.06.2020

accoglie l'opposizione

e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la parte resistente al rimborso del contributo unificato, pari ad € 43.00.

Alessandria, 7.06.2021

Il Giudice di pace

Dr. Mario Setragno

Depositato in cancelleria oggi
Alessandria li 21 GIU 2021